

## SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI DICEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di dicembre 2023**.

### CCNL CREDITO-ABI – EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI

Il 23.11.2023 è stato rinnovato il Ccnl Credito-Abi del 19.12.2019, con decorrenza **23.11.2023** (salvo diversa specifica previsione) e con scadenza al 31.12.2026.

L'incremento complessivo della voce retributiva "stipendio" è ripartito in **4 tranches** (01/12/23, 01/09/24, 01/06/25, 01/03/26).

Fermo restando la necessità di adeguarla a partire dalla XIII<sup>o</sup> mensilità, gli **arretrati da luglio a novembre '23** devono essere erogati sotto forma di **una tantum**.

Gli arretrati spettano solo al **personale in forza al 23.11.2023, con obbligo di riproporzionamento** nei seguenti casi:

- assunzione nel corso del periodo di maturazione o presenza di periodi non retribuiti;
- part time.

L'accordo non specifica il termine di erogazione (che si presume essere entro la fine dell'anno), e precisa che l'una tantum è da considerarsi **utile solo ai fini del TFR e della previdenza integrativa**.

INQUADRAMENTO	STIPENDIO ATTUALE	INCREMENTO COMPLESSIVO 2023-2026	AUMENTO DA DICEMBRE 2023	STIPENDIO DA DICEMBRE 2023	AUMENTO DA SETTEMBRE 2024	AUMENTO DA GIUGNO 2025	AUMENTO DA MARZO 2026	STIPENDIO A MARZO 2026	IMPORTO ARRETRATI
QD4	4.575,56 €	584,50 €	335,92 €	4.911,48 €	134,37 €	67,18 €	47,03 €	5.160,06 €	1.679,60 €
QD3	3.889,01 €	507,87 €	291,88 €	4.180,89 €	116,75 €	58,38 €	40,86 €	4.396,88 €	1.459,40 €
QD2	3.483,38 €	482,10 €	277,07 €	3.760,45 €	110,83 €	55,41 €	38,79 €	3.965,48 €	1.385,35 €
QD1	3.283,73 €	459,48 €	264,07 €	3.547,80 €	105,63 €	52,81 €	36,97 €	3.743,21 €	1.320,35 €
<b>3 AREA 4 LIV.</b>	<b>2.906,90 €</b>	<b>435,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>3.156,90 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>35,00 €</b>	<b>3.341,90 €</b>	<b>1.250,00 €</b>
3 AREA 3 LIV.	2.684,20 €	375,29 €	215,68 €	2.899,88 €	86,27 €	43,14 €	30,20 €	3.059,49 €	1.078,40 €
3 AREA 2 LIV.	2.535,88 €	354,53 €	203,75 €	2.739,63 €	81,50 €	40,75 €	28,53 €	2.890,41 €	1.018,75 €
3 AREA 1 LIV.	2.405,97 €	336,37 €	193,32 €	2.599,29 €	77,33 €	38,66 €	27,06 €	2.742,34 €	966,60 €
1 e 2 AREA	2.175,31 €	304,14 €	174,79 €	2.350,10 €	69,92 €	34,96 €	24,47 €	2.479,45 €	873,95 €

### CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – ADEGUAMENTO MINIMO CONTRATTUALE MENSILE E AUMENTI RETRIBUTIVI

L'accordo di rinnovo del **CCNL per i Dirigenti delle aziende del terziario**, sottoscritto il 12 aprile 2023 da Confcommercio-imprese per l'Italia e Manageritalia, ha previsto i seguenti aumenti retributivi, modificano gli **artt. 5 e 6** del CCNL.

Per i **dirigenti assunti o nominati a decorrere dall'1.12.2023** il **minimo** contrattuale mensile è fissato in:

- **euro 4.040,00 a decorrere dall'1.12.2023**
- euro 4.190,00 a decorrere dal 1.7.2024
- euro 4.340,00 a decorrere dall'1.7.2025.

Per i **dirigenti in forza alla data del 30.11.2023** l'incremento del minimo contrattuale mensile si realizza attraverso la corresponsione degli **aumenti retributivi** di seguito indicati, che potranno essere **assorbiti** fino a concorrenza da **somme concesse** a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, **successivamente al 31.12.2019**:

- **150,00 mensili dall'1.12.2023**
- 150,00 mensili dall'1.7.2024
- 150,00 mensili dall'1.7.2025.

**DECRETO FLUSSI PER IL TRIENNIO 2023-2025 – TERMINI PER LE RICHIESTE**

il **DPCM 27 settembre 2023**, pubblicato sulla **GU n. 231/2023**, ha stabilito la programmazione dei **flussi d'ingresso** in Italia dei lavoratori stranieri per il **periodo 2023-2025**.

**L'art. 8** fissa i **termini per le richieste** di nulla osta al lavoro, che **per l'anno 2023** potranno essere presentate con le **seguenti decorrenze** fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, **entro il 31 dicembre 2023**.

- a) Per **lavoratori subordinati non stagionali** di cui all'**art. 6, co. 3 lettera a)**, **cittadini di paesi con cui l'Italia ha già accordi di collaborazione**, quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Però, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: **dalle ore 9.00 del 2 dicembre 2023**;
- b) Per i gli **altri lavoratori subordinati non stagionali** di cui all'**art. 6, co. 3, lettera b) e commi 4, e 5**: **dalle ore 9.00 del 4 dicembre 2023**;
- c) Per i **lavoratori stagionali** di cui all'**art. 7**: **dalle ore 9.00 del 12 dicembre 2023**.

**venerdì 15**

**TERMINE PER L'INVIO DELLE DOMANDE PER L'INDENNITA' UNA TANTUM PER IL PT CICLICO**

Con **Messaggio n. 3977/2023**, l'**INPS** ha fornito le **indicazioni** per la **presentazione delle domande** per la fruizione della **indennità una tantum di 550€** in favore **dei lavoratori part-time ciclici** (art. 18 del DL n. 145/2023), comunicando che sarà possibile inoltrare le **domande, sia per l'anno 2022 qualora non già presentate, che per l'anno 2023, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023**.

**TERMINE PER L'INVIO DELLE DOMANDE PER L'INDENNITA' DI DISCONTINUITA' DEL SETTORE SPETTACOLO PER IL PERIODO DI COMPETENZA 2022**

Con i **Messaggi n. 4332 e n. 4382** rispettivamente **del 4 e 6 dicembre 2023**, l'**INPS** fornisce le **indicazioni** in merito alla presentazione delle **domande** relative **all'indennità di discontinuità cd. "transitoria"** per i lavoratori del settore dello **spettacolo**, prevista dall'**art. 8 del D.Lgs n. 175/2023 per il periodo di competenza 2022**, che potranno essere presentate, a pena di decadenza, **dal 4 al 15 dicembre 2023**, attraverso il sito INPS, il servizio Contact Center (numero verde 803 164 da rete fissa e numero 06 164164 da rete mobile) ovvero gli Istituti di Patronato.

**domenica 17**

**WHISTLEBLOWING**

Le **imprese con almeno 50 dipendenti** sono tenute ad adeguarsi agli obblighi in materia di whistleblowing, attivando un canale di comunicazione interna per la segnalazione anonima di illeciti (ex Art. 24 D.lgs. 24/2023 e delibera Anac del 12 luglio 2023). Si ricorda che per le aziende con più di 249 dipendenti l'obbligo è già entrato in vigore dal 17 luglio scorso.

**sabato 16 (slitta a lunedì 18)**

**VERSAMENTO ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR**

Scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare, tramite mod. F24, **l'acconto dell'imposta sostitutiva** dovuta sulla rivalutazione del Tfr relativa all'anno **2023**. L'art.11 del D. Lgs.

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004  
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email [segreteria@bmassara.it](mailto:segreteria@bmassara.it) – [www.barbaramassara.com](http://www.barbaramassara.com)  
pec [bmassaraeassociati@pec.bmassara.it](mailto:bmassaraeassociati@pec.bmassara.it)

n. 47/2000 prevede, infatti, che nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.29/E/2001, l'acconto deve essere calcolato su tutte le rivalutazioni maturate l'anno precedente e quindi anche su quelle relative ai rapporti cessati. In alternativa, la norma prevede che il calcolo dell'acconto possa essere determinato, presuntivamente, in misura pari al 90% delle rivalutazioni che si ritiene matureranno nello stesso anno al quale l'acconto si riferisce. Questo per evitare che, ad esempio, nell'ipotesi di una consistente riduzione di personale avvenuta nell'anno, l'acconto sia maggiore del saldo. Entro il 16 febbraio, i datori di lavoro dovranno poi versare il saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr maturate nel **2023**.

### **VERSAMENTO DELL'ACCONTO DERIVANTE DA 730/4**

Scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare, tramite mod. F24, l'importo **dell'unica o della seconda rata di acconto** per l'Irpef e/o per la cedolare secca, risultante dal 730/4, trattenuto sulle retribuzioni del mese precedente. Si ricorda che nell'ipotesi in cui la retribuzione del mese di novembre fosse stata insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, maggiorato dell'interesse nella misura dello 0,40%. Se entro la fine dell'anno non fosse possibile trattenere l'intero importo, la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere comunicata al dipendente, che dovrà versarla autonomamente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

### **domenica 31**

### **PREVINDAI - DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI RELATIVI ALL'ANNO 2021**

Scade il termine per **inviare** al Previdai la **dichiarazione dei contributi non dedotti** relativi all'anno **2022**, attraverso la funzione "059: Contr. non dedotti", disponibile nell'area riservata del sito. La dichiarazione è necessaria in quanto le prestazioni erogate dal Fondo, riferite alla quota eccedente il limite di deducibilità fiscale dei contributi destinati alla previdenza complementare (oltre euro 5.164,57), saranno esenti da tassazione al momento della liquidazione, a condizione che venga comunicato al Fondo l'importo dei contributi non dedotti dal reddito.

### **TERMINE DEL DIRITTO ALLO SW DEI "SUPER FRAGILI"**

**L'art. 8 del Decreto Mille Proroghe n. 132/2023** ha **prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto** (ex art. 1 comma 306 L. n. 197/22, già prorogato dall'art. 28 bis della legge di conversione n. 85 del DL 48/2023), a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM Salute 4.2.2022, **cd. "Super fragili"**.

### **TERMINE DEL DIRITTO ALLO SW DEI "FRAGILI" E DEI GENITORI DI FIGLI UNDER 14 – PROROGATO A 31 MARZO 2024**

**L'art. 18 bis del DL Anticipi n. 145/2023** inserito in sede di conversione nella legge n. 191/2023, proroga **fino al 31.3.2024 il diritto allo smart working** dei **dipendenti privati cd. "fragili"** (maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, in ragione dell'età o di

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004  
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email [segreteria@bmassara.it](mailto:segreteria@bmassara.it) – [www.barbaramassara.com](http://www.barbaramassara.com)  
pec [bmassaraeassociati@pec.bmassara.it](mailto:bmassaraeassociati@pec.bmassara.it)

immunodepressione derivante da patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità) **e dei genitori con almeno un figlio minore di 14 anni**, originariamente disciplinato per entrambe le categorie **dall'art. 90 co. 1 del DL n. 34/2020** (richiamato al punto 2 dell'allegato B del DL n. 24/2022).

La nuova proroga **non si estende** invece ai cd **dipendenti super fragili**, cioè a quelli che ricadevano nel campo di applicazione del DM Salute 4.2.2022, per i quali il diritto allo SW cessa il 31.12.2023.